



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO,  
DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE  
DEI VEICOLI NELLA ZONA UNIVERSITARIA DI MESIANO -  
SEDE DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13.12.1994



#### **Articolo 1**

1. L'accesso all'area universitaria è consentito soltanto ai veicoli condotti da personale autorizzato e munito di tessera magnetica, nonché al personale di soccorso, prevenzione e sicurezza pubblica ed ai fornitori.

#### **Articolo 2**

1. E' fatto divieto di lasciare in sosta i veicoli nelle aree contraddistinte da cartelli di "divieto di sosta", e/o recanti la scritta "passo carrabile", nelle zone a verde e comunque in posizione tale da costituire intralcio alla circolazione o impedire il regolare utilizzo dell'area stessa.
2. E' fatto divieto, ai non autorizzati, accedere alle aree di parcheggio riservate.
3. In caso di violazione si farà luogo a rimozione coattiva da parte di una ditta appositamente incaricata dall'Università come indicato espressamente in apposito cartello posto all'accesso dell'area stessa.
4. Il costo di tale rimozione e dell'eventuale deposito, resta a totale carico dei trasgressori.

#### **Articolo 3**

1. E' fatto comunque divieto di lasciare in sosta gli autoveicoli per un periodo di tempo superiore a 48 ore, salvo apposita autorizzazione.

#### **Articolo 4**

1. L'area universitaria è accessibile agli automezzi di norma tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 2.00 salvo il sabato ed i giorni prefestivi in cui viene effettuato l'orario dalle 8.00 alle ore 13.00.

#### **Articolo 5**

1. L'Università si riserva di modificare o annullare il presente regolamento in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della Facoltà.



**CONTRATTO LETTERA**

Questa Amministrazione, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data \_\_\_\_\_ affida alla ditta \_\_\_\_\_, il servizio di rimozione autoveicoli all'interno dell'area universitaria di \_\_\_\_\_ alle seguenti condizioni:

- 1) Il contratto avrà la durata di un anno a decorrere dalla data in cui l'accettazione della ditta incaricata perverrà all'Università e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviarsi prima della data di scadenza. E' in facoltà di entrambe le parti di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi all'altra parte almeno un mese prima della data di recesso.
- 2) La violazione per la quale verrà attuato l'intervento di rimozione sarà determinata sulla base di ben delimitate aree di divieto evidenziate a mezzo di segnaletica di "divieto di sosta" e/o "passo carrabile". Detta rimozione verrà effettuata anche qualora la sosta avvenga nelle aree verdi o in posizione tale da costituire intralcio alla circolazione o impedire il regolare utilizzo dell'area stessa. All'ingresso della zona di \_\_\_\_\_, comunque, viene apposto apposito cartello contenente l'indicazione grafica di zona a rimozione forzata e la seguente scritta: "*Nelle zone segnalate con cartelli di divieto di sosta e/o passo carrabile, nelle aree a verde e comunque in zone tali da costituire intralcio alla circolazione. Rimozione effettuata dalla ditta \_\_\_\_\_ (art. 633 c.p.)*".
- 3) L'intervento di rimozione è effettuato per ordine e conto dell'Università con esonero per la ditta \_\_\_\_\_ da qualsiasi responsabilità inerente alla rimozione stessa, con esclusione di eventuali danni materiali alle autovetture a seguito dell'intervento.
- 4) La rimozione potrà essere effettuata solo su chiamata di incaricati a tale scopo delegati dal Rettore (Preside della Facoltà di Ingegneria), i quali dovranno rilasciare alla ditta \_\_\_\_\_ una dichiarazione dell'Università di autorizzazione all'intervento di rimozione da esibirsi, se richiesto, ai proprietari delle autovetture.
- 5) Per il pagamento delle spese di rimozione e deposito la ditta \_\_\_\_\_ tratterà direttamente con i proprietari dei veicoli, sollevando l'Università da qualsiasi onere economico al riguardo. Si precisa, comunque, che per ogni rimozione, a carico del trasgressore sarà dovuta la somma di lire \_\_\_\_\_ e lire \_\_\_\_\_ per ogni giorno di sosta presso il deposito. \_\_\_\_\_ . I suddetti importi resteranno validi per il primo anno di durata contrattuale; successivamente saranno di anno in anno rideterminati almeno un mese prima della data di entrata in vigore del contratto. L'Università conferisce mandato alla ditta \_\_\_\_\_ di agire in giudizio, sia in sede di cognizione che di esecuzione, per il recupero delle spese di rimozione e deposito che non fossero spontaneamente pagate dai proprietari dei veicoli rimossi.

Questa lettera, che documenta la Vostra accettazione, dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente alla Divisione \_\_\_\_\_ Via Belenzani, 12 - 38100 Trento; in caso contrario questa Università si riserva il diritto di risolvere il contratto.

IL RETTORE

Per accettazione e conferma d'ordine

\_\_\_\_\_  
(firma e timbro della Ditta)

\_\_\_\_\_  
(citta)

\_\_\_\_\_  
(data)



**ORDINANZA**

Il Preside della Facoltà di Ingegneria, a ciò delegato dal rettore con nota di data \_\_\_\_\_,  
considerato che il veicolo targato \_\_\_\_\_ è parcheggiato in posizione vietata:

- in area contraddistinta da cartelli di “divieto di sosta”
- entro l’area a verde
- in posizione che, comunque, costituisce intralcio alla circolazione o impedisce il regolare utilizzo dell’area stessa  
*(contrassegnare la casella che interessa)*

**ORDINA**

la rimozione del veicolo targato \_\_\_\_\_ al fine di consentire l’ordinata circolazione e  
utilizzo dell’area universitaria di Mesiano, sede della Facoltà di Ingegneria.

IL PRESIDE